CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO



REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
DEL CONSULENTE DEL LAVORO
PER L'ESERCIZIO IN QUALITA' DELLA PROFESSIONE

MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Modifiche:

Approvate nella Riunione di Consiglio Nazionale del 22 febbraio 2006 1° aprile 2006

Decorrenza:

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Soggetti interessati (Punto A del Regolamento)

Per l'espletamento di incarichi a CTU, componenti di commissioni presso Enti e/o organi pubblici oppure di collegi arbitrali o altri per i quali viene chiesto parere ai Consigli Provinciali competenti, verrà rilasciato il relativo nulla osta a condizione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo della Formazione Continua Obbligatoria.

Materie che formano oggetto della professione del Consulente del lavoro (Punto B del Regolamento)

- 1) Diritto del lavoro;
- 2) Legislazione sociale;
- 3) diritto tributario;
- 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- 5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio;
- 6) altre materie comunque funzionali all'esercizio della professione.

ATTIVITA DI FORMAZIONE CONTINUA

(Punto C del Regolamento)

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI SPETTANTI	MODALITÀ OPERATIVE	ATTESTAZIONE
Partecipazione a corsi di formazione, master e/o seminari organizzati dai Consigli Provinciali	1 credito per ogni ora di formazione risultante da attestato di partecipazione	Gli iscritti hanno facoltà di scegliere le iniziative di formazione purché le stesse siano conformi al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	SI RILASCIATA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
Partecipazione a convegni di aggiornamento e/o formazione di durata minima di 3 ore, organizzati dai Consigli Provinciali	Nella misura di quattro crediti per ogni evento, risultante da attestato di partecipazione, per eventi di durata superiore a 4 ore, sarà riconosciuto un credito per ogni ora di formazione	Gli iscritti hanno facoltà di scegliere le iniziative di formazione purché le stesse siano conformi al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	SI RILASCIATA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
Partecipazione a corsi di formazione, master e/o seminari organizzati da soggetti terzi.	1 credito per ogni ora di formazione risultante da attestato di partecipazione. Tali crediti sommati a quelli del punto successivo non possono superare il 50% dei crediti da maturare nel biennio	Gli iscritti hanno facoltà di scegliere le iniziative di formazione purché le stesse siano conformi al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	SI RILASCIATA DAL DALL'ENTE ORGANIZZATORE
Partecipazione a convegni di aggiornamento e/o formazione di durata minima di 3 ore organizzati da soggetti terzi	Nella misura di quattro crediti per ogni evento, risultante da attestato di partecipazione, per eventi di durata superiore a 4 ore, sarà riconosciuto un credito per ogni ora di formazione. Tali crediti sommati a quelli del punto precedente non possono superare il 50% dei crediti da maturare nel biennio	Gli iscritti hanno facoltà di scegliere le iniziative di formazione purché le stesse siano conformi al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	SI RILASCIATA DAL DALL'ENTE ORGANIZZATORE

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI SPETTANTI	MODALITÀ OPERATIVE	ATTESTAZIONE
Docenza in corsi di formazione.	2 crediti per ciascuna ora di docenza risultante da apposita attestazione, purché non si tratti della stessa materia oggetto di precedenti docenze per le quali siano maturati crediti	Sono valide tutte le docenze effettuate nell'ambito delle materie oggetto della professione del Consulente del Lavoro individuate al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	SI RILASCIATA DALL'ENTE O ORGANISMO A FAVORE DEL QUALE SI PRESTA L'ATTIVITA') O AUTOCERTIFICAZIONE
Attività di relatore in convegni.	3 crediti per ogni evento.	E' valida l'attività di relatore svolta nell'ambito delle materie oggetto della professione del Consulente del Lavoro individuate al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	SI RILASCIATA DALL'ENTE O ORGANISMO A FAVORE DEL QUALE SI PRESTA L'ATTIVITA' O AUTOCERTIFICAZIONE
Redazione e pubblicazione di libri.	10 crediti per ciascun libro pubblicato, con un massimo di 20 crediti per biennio.	E' valida l'attività di redattore svolta nell'ambito delle materie oggetto della professione del Consulente del Lavoro individuate al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	AUTOCERTIFICAZIONE O COPIA DELLA COPERTINA DEL LIBRO CHE RIPORTI IL NOME DELL'AUTORE
Redazione di articoli su riviste specializzate.	1 credito per ciascun articolo pubblicato, con un massimo del 25% dei crediti da maturare nel biennio.	Gli articoli devono riguardare le materie di cui al punto B del regolamento.	AUTOCERTIFICAZIONE
Risposta a quesiti per gli organismi della Categoria o per organizzazioni e centri studi esterni.	1 credito per ogni quesito, comprovati da idonea documentazione, con un massimo del 25% dei crediti da maturare nel biennio.	E' valida l'attività svolta nell'ambito delle materie oggetto della professione del Consulente del Lavoro individuate al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	SI (RILASCIATA DALL'ENTE O ORGANISMO PER CONTO DEL QUALE SI EFFETTUA IL SERVIZIO)

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI SPETTANTI	MODALITÀ OPERATIVE	ATTESTAZIONE
Superamento di esami universitari (laurea triennale o specialistica) presso Università statali o private riconosciute.	7 crediti per ciascun esame superato risultante da apposita dichiarazione, con un massimo del 50% dei crediti da maturare nel biennio.	Sono riconosciuti tutti gli esami superati purché aventi ad oggetto materie individuate al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	AUTOCERTIFICAZIONE
Partecipazione a lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero.	1 credito per ogni ora di riunione, risultante da apposita dichiarazione, con un massimo del 25% dei crediti da maturare nel biennio.	Sono ritenute valide tutte le riunioni purché dedicate all'approfondimento degli aspetti tecnici delle materie di cui al Punto B) del Regolamento ed alle Modalità Attuative.	SI (RILASCIATA DALL'ENTE O ORGANISMO A FAVORE DEL QUALE SI PRESTA L'ATTIVITA') O AUTOCERTIFICAZIONE
Videoconferenze o eventi formativi a distanza	1 credito per ogni ora di formazione.	Le Videoconferenze o gli eventi formativi a distanza sono considerati uno strumento di formazione continua se organizzati dai Consigli Provinciali o in collaborazione con gli stessi.	SI (RILASCIATA DAI CONSIGLI PROVINCIALI)

CREDITI FORMATIVI

(Punto D del Regolamento)

La Formazione Continua, oltre ad essere un dovere per tutti gli iscritti sancito dall'art. 11 del Codice deontologico, è anche un diritto del C.d.L., in quanto la legge istitutiva dell'ordinamento professionale assegna al C.P. l'obbligo di curare il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale (art. 14, lett. i), L. 12/79).

Pertanto ogni iscritto dovrà conseguire almeno

25 crediti per anno civile a partire dall'anno 2006

scegliendo in completa libertà gli eventi formativi più rispondenti alle proprie esigenze.

IMPEDIMENTI

(Punto D del Regolamento)

Nel caso in cui l'iscritto, a causa di comprovati impedimenti sia impossibilitato a partecipare, o comunque, a svolgere attività di formazione continua, deve darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata A.R. al proprio Consiglio Provinciale. Si dà luogo comunque al rilascio dell'attestazione in caso di ridotta attività formativa, purché dalla Formazione effettivamente svolta derivi un numero di crediti superiore ad un terzo di quelli previsti.

Il Consulente del Lavoro impegnato in qualità di commissario d'esame per l'abilitazione della professione, indipendentemente dal numero dei crediti acquisiti ha diritto al rilascio della suddetta attestazione.

DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AI CONVEGNI

Saranno validi ai fini della Formazione Continua Obbligatoria, nel rispetto degli obblighi e delle modalità di cui al capoverso successivo, gli eventi organizzati:

- a) dai Consigli Provinciali in proprio, con gli obblighi di cui ai successivi punti 1) e 2);
- b) dai Consigli Provinciali in collaborazione con soggetti terzi, riconosciuti validi dagli stessi, nel qual caso permangono in capo ai C.P. tutti gli obblighi indicati ai successivi punti 1) 2),
- c) da soggetti terzi, che abbiano ottenuto preventiva validazione dell'evento dal C.P. territorialmente competente, con gli obblighi di cui ai successivi punti 1) e 2).

I soggetti organizzatori, siano essi i Consigli Provinciali dell'Ordine o i soggetti terzi , dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- 1. rilevare, in ingresso ed in uscita, le presenze dei Consulenti del Lavoro all'evento formativo;
- 2. rilasciare apposita attestazione, debitamente sottoscritta da un responsabile dell'organizzazione, in cui oltre ad essere indicata la durata dei lavori, venga evidenziato sommariamente il contenuto dell'evento formativo. Nessuna attestazione verrà rilasciata al Consulente del Lavoro nel caso in cui egli non sia stato presente per l'intera durata di tale evento (allegati: 1 e 2).

Il soggetto organizzatore terzo che intende ottenere la validazione dell'evento formativo, almeno 30 giorni prima della realizzazione dello stesso, deve farne richiesta al Consiglio Provinciale territorialmente competente allegando alla domanda il programma dell'evento.

Ottenuta la validazione l'Ente organizzatore deve evidenziare sulla relativa pubblicità informativa che si tratta di "Evento riconosciuto valido dal Consiglio Provinciale di per la formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro". La medesima indicazione deve essere riportata sull'attestato di partecipazione (allegato 2).

L'attestato di partecipazione dovrà essere rilasciato entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Per rendere effettiva l'attività di coordinamento e promozione del Consiglio Nazionale stabilita nella lettera e), comma 1, art. 23 legge 12/1979, i Consigli Provinciali invieranno, entro il 31 marzo

successivo a quello di riferimento, su apposito fac simile predisposto dal C.N.O, un prospetto riepilogativo dell'attività formativa svolta.

Non sarà riconosciuta la validità degli eventi per l'esercizio in qualità della professione nei casi di accertate violazioni alle disposizioni del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria del Consulente del Lavoro e/o delle presenti Modalità Attuative.

Riconoscimento degli eventi formativi

L'evento formativo organizzato dai soggetti indicati ai precedenti punti a)- b)- c), è da ritenersi valido per tutti i Consulenti del Lavoro, ancorchè tenutosi in provincia diversa da quella di iscrizione all'Ordine.

Strumenti di rilevazione delle presenze

In luogo del rilascio di un'attestazione di frequenza per ogni evento formativo, è data facoltà ai Consigli Provinciali dell'Ordine di munire i propri iscritti di un apposito libretto di presenza per la formazione continua obbligatoria o, in alternativa, di registrare e contabilizzare i crediti maturati dai propri iscritti.

I Consigli Provinciali, per la rilevazione delle presenze agli eventi, potranno dotarsi, in alternativa a rilevazioni manuali, di strumenti di rilevazione elettronica delle stesse.

CONTROLLO DELLA FORMAZIONE

(Punto E del Regolamento)

Entro il mese di febbraio di ogni biennio l'iscritto dovrà inviare al proprio Consiglio Provinciale dell'Ordine una autocertificazione, con l'indicazione del numero dei crediti formativi conseguiti nel

corso del biennio precedente, comprovante l'assolvimento dell'obbligo (allegato 3). Il primo biennio di riferimento deve intendersi 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2005.

Con l'autocertificazione il Consulente del Lavoro dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 DPR 28.12.2000 n° 445 e art. 489 c.p.).

ATTESTAZIONI

(Punto F del Regolamento)

Il Consulente del Lavoro può chiedere al Consiglio Provinciale di appartenenza un'attestazione inerente al percorso formativo attuato nel biennio precedente, secondo lo schema (Allegato 4). Rilascio dell'attestazione (Lettera F punto 7 del Regolamento):

- o per quanto attiene alla sanzione disciplinare che non comporti la sospensione, il mancato rilascio dell'attestazione per la formazione continua riguarderà l'intero biennio in cui la sanzione stessa sia stata comminata;
- o per quanto attiene, invece, alla sanzione della sospensione, il mancato rilascio interessa tutto il periodo sottoposto a provvedimento disciplinare;
- o se il provvedimento fosse a cavaliere dei due bienni il mancato rilascio riguarderà entrambi i bienni.

UTILIZZO DEL LOGO

(Punto G del Regolamento)

Il Consulente del Lavoro che abbia portato a termine il percorso formativo ed ottenuto l'attestazione di cui al paragrafo precedente, e che abbia interesse a darne visibilità all'esterno ed ai propri clienti, è autorizzato a fregiarsi del relativo Logo.

SANZIONI

(Punto H del Regolamento)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 del Codice Deontologico, il Consulente del Lavoro, che non ottemperi all'assolvimento dell'obbligo della Formazione Continua Obbligatoria, è assoggettato alla sanzione del biasimo con relativa annotazione nell'apposito albo provinciale della mancata formazione.

Il Consiglio Provinciale, prima di comminare tale sanzione, emetterà un provvedimento di diffida, fissando un termine perentorio di 90 giorni per l'adempimento.

DECORRENZA

(Punto I del Regolamento)

Le modifiche apportate al presente Regolamento decorrono dal 1º aprile 2006.